NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 14

A partire dal 1 gennaio 1980, i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per meta' del loro ammontare ad appositi conti correnti non vincolati con il Tesoro, intestati a ciascuno degli enti medesimi. Il tesoriere dell'ente puo' effettuare prelevamenti da detto conto corrente soltanto dopo che siano state utilizzate le altre disponibilita' liquide dell'ente medesimo depositate presso di se'. La tesoreria dello Stato corrispondera' sulle giacenze dei conti aperti ai sensi del precedente primo comma il tasso d'interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni per depositi aventi analoghe caratteristiche. Con decreto del Ministro del tesoro saranno determinate le modalita' di funzionamento e ogni altra condizioni relativa ai conti correnti previsti dal precedente primo comma.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it